



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Verbale dell'udienza del 31/10/2025 ex art. 127-bis c.p.c.
della causa iscritta al n. 4182/2024 R.G.L.

tra

GRUPPO BORGHI s.p.a.

e

INPS

All'udienza del 31/10/2025, alle ore 11,30, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo *Microsoft Teams*:

per la ricorrente GRUPPO BORGHI s.p.a. l'avv. Alberto Pizzoferrato e l'avv. Marianna Pisacane;

per il resistente INPS l'avv. Ester Cascio.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate.

I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Si procede alla discussione della causa di accertamento di crediti previdenziali e condanna alla restituzione di contribuzione IVS.

L'avv. Alberto Pizzoferrato si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 20 ottobre 2025. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.

L'avv. Ester Cascio si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insiste per il rigetto della domanda attorea alla luce delle conclusioni rassegnate nella medesima memoria e di quanto esposto nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 26 settembre 2025. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.

Il giudice,

data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con sentenza, contestualmente motivata.

Bologna, 31/10/2025.

Il giudice del lavoro

dr. Alessandro D'Ancona



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 31 ottobre 2025 ha pronunciato

SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.

nel procedimento iscritto al n. 4182/2024 R.G.L., pendente tra:

GRUPPO BORGHI s.p.a. (avv. Alberto Pizzoferrato)

ricorrente

e

INPS (avv. Roberta Lezzi)

resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI - per la ricorrente Gruppo Borghi s.p.a. come da ricorso introduttivo: *“Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di Gruppo Borghi S.p.A. di ottenere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 2033 c.c., la restituzione della contribuzione IVS indebitamente versata sulla quota di retribuzione del dipendente sig. Lino Michelin risultata - negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 - eccedente il massimale contributivo annualmente determinato; - accertare e dichiarare l’illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia della comunicazione INPS Direzione Provinciale Bologna datata 30.08.2024 recante “Esito Risposta: Richiesta non Accolta”; - per l’effetto, condannare gli Enti resistenti a restituire a Gruppo Borghi S.p.A. la complessiva somma di € 278.860,18, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributi indebitamente versati; - con espressa riserva di quantificare in corso di causa la contribuzione IVS indebitamente versata sulla quota di retribuzione del dipendente sig. Lino Michelin risultata, nell’anno 2024, eccedente il massimale contributivo, della quale si chiede sin da ora la condanna degli*

Enti resistenti alla relativa restituzione in favore di Gruppo Borghi S.p.A.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge (ivi inclusi: rimborso forfettario spese del 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato), che dovranno essere liquidate tenendo conto delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come novellato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37) in ragione dei collegamenti ipertestuali".

Per il resistente INPS come da memoria difensiva di costituzione depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 4 aprile 2025: *"In via principale e nel merito - respingere il ricorso e tutte le domande perché infondati in fatto ed in diritto; -respingere in ogni caso la domanda di cui al punto 4 delle conclusioni avversarie: in via subordinata e denegata, accertare e dichiarare la prescrizione maturata alla data di notifica all'Inps della richiesta di restituzione da parte della società. Con vittoria di spese".*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 442 e segg. c.p.c., depositato il 9 dicembre 2024, Gruppo Borghi s.p.a. ha agito nei confronti dell'INPS per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte, sulla premessa di avere versato indebitamente contributi in eccedenza rispetto al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 quanto alla posizione del dipendente Lino Michelin per il periodo dal 2014 al 2023. Gruppo Borghi s.p.a. si afferma, cioè, titolare del diritto alla ripetizione degli importi asseritamente versati in eccedenza sulla contribuzione IVS riferita a Lino Michelin, anche per la quota-parte del lavoratore (che sarà, conseguentemente, oggetto di successivo rimborso a quest'ultimo in caso di accoglimento della domanda attorea), secondo il seguente computo, redatto tenendo conto del termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 cod. civ., ritenuto applicabile dalla società ricorrente mediante richiamo alla disciplina prevista per la *condictio indebiti*:

anno 2014: euro 1.868,98;

anno 2015: euro 27.271,4;

anno 2016: euro 32.942,94;

anno 2017: euro 28.730,68;

anno 2018: euro 31.795,78;

anno 2019: euro 29.191,38;

anno 2020: euro 37.050,14;

anno 2021: euro 30.738,04;

anno 2022: euro 30.031,18;

anno 2023: euro 29.239,66;

per un totale, asseritamente indebito, di euro 278.860,18.

La domanda attorea prende le mosse dalle seguenti circostanze di fatto, documentate in virtù dei documenti prodotti in allegato al ricorso:

Lino Michelin è stato dipendente di Gruppo Borghi s.p.a. fino al 30 dicembre 2005 ed è stato riassunto, a seguito del pensionamento, dalla medesima società ricorrente con decorrenza dal 3 aprile 2006, con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di Dirigente con la mansione di *Responsabile dei sistemi informatici* (doc. 3).

Il termine di efficacia del contratto decorrente dal 3 aprile 2006, originariamente fissato al 31 dicembre 2008, è stato successivamente prorogato fino al 31 marzo 2011 (doc. 4); con decorrenza dal 1° aprile 2011 il rapporto è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 5).

A seguito del pensionamento di Lino Michelin e della successiva riassunzione del dipendente, che alla data della riassunzione medesima aveva anzianità contributiva di almeno diciotto anni avendo iniziato a versare contributi dal 1967 (il che costituisce circostanza rilevante in relazione all'art. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo quanto si dirà *infra*: doc. 2 di parte resistente), Gruppo Borghi s.p.a. ha versato contributi, asseritamente in eccedenza, rispetto al c.d. massimale contributivo. In particolare, considerato lo stipendio annuo lordo percepito dal dipendente (doc. 6), la società ricorrente afferma di avere versato contributi che non avrebbe dovuto versare - anche per la quota a carico del lavoratore - sulla differenza tra il predetto stipendio e il c.d. massimale contributivo (doc. 7 e prospetto alle pagine 2 e 3 del ricorso).

Nell'assunto attoreo lo stipendio annuo lordo del dipendente Lino Michelin è risultato, negli anni sopra indicati, superiore al tetto reddituale, annualmente fissato dall'INPS, oltre il quale non sono dovuti contributi previdenziali, sicché i contributi versati sulla quota di retribuzione eccedente rispetto a quel tetto sono, in realtà, contributi che l'azienda non avrebbe dovuto versare.

Non hanno sortito effetto chiarificatore le interlocuzioni avviate da Gruppo Borghi s.p.a. con l'Istituto previdenziale l'8 agosto 2024 mediante il Servizio di Comunicazione Bidirezionale nel *Nuovo Cassetto Previdenziale INPS*: è stata, infatti, respinta con comunicazione INPS del 30 agosto 2024, n. 3748 (doc. 1), la richiesta di rimborso della contribuzione IVS versata sulla quota di retribuzione di Lino Michelin relativa agli anni dal

2014 al 2023 e asseritamente eccedente il massimale stabilito dall'art. art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335 (doc. 8 e doc. 8-bis).

Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata il 4 aprile 2025, l'INPS ha resistito nei confronti della domanda avversaria, di cui ha chiesto la reiezione alla luce delle argomentazioni di diritto esposte nella memoria medesima, che traggono origine dalla circostanza che Lino Michelin ha percepito, con decorrenza dal gennaio 2006 (essendo stato dipendente di Gruppo Borghi s.p.a. fino al 30 dicembre 2005), pensione non soggetta - all'epoca e fino all'entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - ad alcun regime di incumulabilità "*redditi lavoro / redditi pensione*", potendosi - prima della novella introdotta dal testé citato decreto-legge - cumulare redditi di lavoro con quelli da pensione senza subire alcuna trattenuta. Nel caso in esame, secondo l'Istituto resistente Lino Michelin non rientra nella categoria dei lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996 e non si è verificata alcuna discontinuità né cesura nella sua vita assicurativa, neanche con in riferimento ai ricalcoli della pensione in godimento.

Svolta l'istruttoria documentale all'udienza del 15 aprile 2025 e discussa la causa all'udienza odierna previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c., deve farsi luogo a rigetto della domanda attorea.

Hanno precipua rilevanza le circostanze di fatto sopra evidenziate quanto alla percezione di pensione da parte di Lino Michelin, maturata per il pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze di Gruppo Borghi s.p.a.. Alla luce del contenuto del doc. 2 di parte resistente, rubricato "*Estratto conto previdenziale*", è provata la circostanza affermata dall'INPS (di cui si è già fatto cenno *supra*), circa il fatto che alla data del 31 dicembre 1995 Lino Michelin potesse far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Il dato è significativo in relazione all'art. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 alla stregua del quale "*13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo*".

Ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "[. . .] *Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.*

Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT [. .]."

In virtù della disposizione di legge sopra trascritta è stato introdotto il sistema di calcolo della pensione interamente contributivo soltanto per coloro che, a partire dal 1° gennaio 1996, si sono iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie: essi erano, pertanto, privi – alla data sopra menzionata (1° gennaio 1996) - di anzianità contributiva.

Differente è il regime cui sono assoggettati i lavoratori già titolari di posizione assicurativa da epoca anteriore al 1° gennaio 1996: per essi opera il calcolo della pensione in forma mista, con assoggettamento cioè alla disciplina del sistema retributivo dei periodi fino al 31 dicembre 1995 e a quella del sistema contributivo i periodi che ricadono nell'efficacia della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

È, in definitiva, pienamente condivisibile la tesi sostenuta dall'INPS in virtù della quale la più volte citata legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ha dettato nuovi criteri per la determinazione dell'imponibile contributivo e previdenziale, introducendo così il massimale, riservato tuttavia alle sole posizioni lavorative che si avvalgono interamente del sistema contributivo, identificate o dalla iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 oppure dall'esercizio dell'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della menzionata legge 8 agosto 1995, n. 335 per i periodi successivi all'applicazione del massimale stesso, opzione riservata a coloro che erano già iscritti a una qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria alla data predetta del 1° gennaio 1996, data che funge da incontrovertibile e univoco discrimine temporale (cfr., sul punto, Cass., sezione lavoro, sentenza 9 aprile 2025 n. 22060, pubblicata il 31 luglio 2025).

Quanto sin qui osservato va rapportato alla circostanza, sopra sottolineata, che Lino Michelin aveva anzianità contributiva, anteriore al 31 dicembre 1995, di almeno diciotto anni.

Pertanto, con riferimento alla posizione di detto dipendente, né la nuova assunzione del lavoratore presso Gruppo Borghi s.p.a. né la prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico sono idonee a determinare il venir meno dello *status* di “*vecchio iscritto*” (ossia di iscritto da data anteriore al 1° gennaio 1996), originariamente acquisito da Lino Michelin.

A conforto della presente decisione di rigetto va richiamata la recente sentenza della Suprema Corte (Cass., sezione lavoro, sentenza 9 aprile 2025 n. 22060, pubblicata il 31 luglio 2025), nella cui parte motiva è chiarito come “*il massimale annuo sulla base*

contributiva e pensionabile si applichi ai lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo". Quanto alla ratio di siffatta disciplina di legge, la medesima sentenza di legittimità ha specificato che "L'assetto delineato dal legislatore risponde all'obiettivo di individuare un discrimine temporale univoco per l'applicazione del nuovo regime, allo scopo di fugare a tale riguardo ogni incertezza e d'imporre parametri oggettivi, e non subordina a ulteriori requisiti l'operatività della regola così sancita".

Alla luce del complesso di argomentazioni, sin qui illustrate, deve concludersi che al caso in esame non è applicabile la regola del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 atteso che Lino Michelin non è privo di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. Non sussiste, pertanto, l'asserito diritto della società ricorrente alla restituzione della contribuzione IVS asseritamente versata in eccedenza, quanto al predetto lavoratore, rispetto al massimale stabilito dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Di conseguenza, nessuna somma deve essere restituita dall'Istituto resistente alla ricorrente Gruppo Borghi s.p.a..

La necessità di interpretazione e di coordinamento di disposizioni legislative, che di recente hanno ricevuto chiarimento grazie alla sentenza di legittimità citata dalla parte resistente nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c. e sopra menzionata (Cass., sezione lavoro, sentenza 9 aprile 2025 n. 22060, pubblicata il 31 luglio 2025), pertanto la novità della questione di diritto dirimente nel presente contenzioso, determinano l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande avanzate da Gruppo Borghi s.p.a. nei confronti dell'INPS con ricorso depositato il 9 dicembre 2024.

Spese compensate.

Bologna, 31 ottobre 2025.

Il giudice del lavoro
dr. Alessandro D'Ancona